



CG di Timezone GmbH

Condizioni generali

§ 1 Ambito di applicazione

1. Le consegne, i servizi e le offerte della società TIMEZONE GmbH (di seguito il venditore) avvengono esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali e tra commercianti. Le condizioni generali si applicheranno anche a tutte le relazioni commerciali future, pur se non concordate esplicitamente. Si applicheranno anche se il venditore effettuerà senza riserve la consegna al compratore conoscendone le condizioni contrastanti o divergenti.

2. Tutti gli accordi tra le parti sono indicati per iscritto nelle presenti condizioni generali. Differenze dalle presenti condizioni generali sono efficaci solo se il venditore le conferma per iscritto.

§ 2 Offerta e conclusione del contratto

1. Le proposte del venditore non sono né vincolanti né impegnative. Le dichiarazioni di presa in consegna e tutte le ordinazioni del compratore necessitano per essere giuridicamente efficaci della conferma scritta o via fax del venditore, che potrà essere fornita entro 14 giorni dall'arrivo della dichiarazione. Lo stesso si applica in caso di integrazioni, supplementi o accordi accessori.

2. Disegni, illustrazioni, dimensioni, pesi o altri dati relativi alle prestazioni sono vincolanti solo se concordato per iscritto in modo espresso. I colori dei tessuti possono cambiare dopo il lavaggio. Il venditore si riserva il mantenimento dei diritti di proprietà e d'autore in relazione a modelli, disegni e informazioni simili di tipo concreto o meno, anche in forma elettronica; essi non possono essere resi accessibili a terzi.

3. I dipendenti del venditore non sono autorizzati a prendere accordi accessori o fornire assicurazioni orali ulteriori a quanto contenuto nel contratto scritto e concluso dal venditore. Ciò vale anche per i rappresentanti del venditore.

§ 3 Luogo di adempimento, consegna e presa in consegna

1. Il luogo di adempimento di tutte le prestazioni del contratto di consegna è la sede commerciale del venditore.

2. La spedizione delle merci avviene franco fabbrica. I costi di spedizione sono a carico del compratore. Il compratore può designare il vettore. La merce deve essere spedita senza assicurazione. Può essere concordato un avviso di consegna.

3. I costi per gli imballaggi speciali sono a carico del compratore.

4. Se la presa in consegna non avviene puntualmente per colpe attribuibili al compratore, il venditore avrà il diritto, alla scadenza di una proroga pari a 12 giorni di calendario, di fatturare la merce con scadenza immediata (fattura su arretrati), di recedere dal contratto ovvero di richiedere il risarcimento danni.

§ 4 Termini di consegna e di esecuzione della prestazione

1. I termini o le scadenze delle consegne, che possono essere concordati in modo vincolante o meno,

necessitano della forma scritta. Non si tratta comunque, in ogni caso, di operazioni o acquisti commerciali a termine fisso.

2. Il venditore, indipendentemente dal verificarsi di altre condizioni, è obbligato a effettuare la spedizione solo se tutti i debiti scaduti del compratore derivanti da precedenti rapporti d'affari sono stati saldati.

3. Il venditore è autorizzato in ogni momento a effettuare spedizioni e prestazioni parziali.

4. Il rispetto degli obblighi di consegna e di prestazione del venditore presuppone l'adempimento puntuale e regolare degli obblighi del compratore.

5. Se il compratore ritarda la presa in consegna, il venditore sarà autorizzato a pretendere il risarcimento del danno insorto; con l'inizio del ritardo della presa in consegna si trasferisce al compratore il pericolo di peggioramento e deperimento accidentale.

§ 5 Interruzione della consegna

1. In caso di forza maggiore, conflitti sindacali non attribuibili ad una delle parti contrattuali, situazioni eccezionali di tipo pandemico e altre interruzioni dell'attività lavorativa insorte senza colpa che sono durate o, presumibilmente, dureranno più di una settimana, la scadenza della consegna e/o della presa in consegna viene prolungata per la durata dell'impedimento, comunque per un periodo non superiore a 6 settimane. Il prolungamento si determina solo se all'altra parte si comunica il motivo dell'impedimento non appena diviene chiaro che il termine di consegna/presa in consegna non può essere rispettato.

2. Qualora la consegna o la presa in consegna non avviene, per i casi indicati al punto 1, entro la scadenza prolungata di consegna o presa in consegna, l'altra parte potrà, alla scadenza di una proroga di 12 giorni di calendario, recedere dal contratto.

3. Le richieste di risarcimento danni sono escluse nei casi di cui al punto 1 se la parte contrattuale ha corrisposto ai propri obblighi ai sensi del punto 1.

§ 6 Periodo di proroga per la consegna

1. Alla scadenza del termine di consegna inizia a decorrere, senza dichiarazione, un periodo di proroga della durata di 12 giorni di calendario. Il compratore, alla scadenza di questo termine, potrà recedere dal contratto fornendo una dichiarazione scritta. Qualora il compratore pretendesse il risarcimento del danno piuttosto che la prestazione, dovrà porre per iscritto al venditore alla scadenza del termine di consegna concordato una proroga di 4 settimane. Sono fatte salve le disposizioni di legge sulla superfluità della fissazione di un termine (§ 281 c. 2, § 323 c. 2 BGB).

2. Sono esclusi diritti del compratore per consegna ritardata prima della scadenza della proroga relativa alla consegna nella misura in cui trovano applicazione il § 8 punti 2 e 3.

§ 7 Notifica dei difetti

1. La presenza di difetti evidenti deve essere notificata al venditore al più tardi entro 12 giorni di calendario dalla ricezione della merce. Il compratore dovrà



notificare al venditore i difetti nascosti immediatamente dopo la scoperta.

2. La garanzia dura 12 mesi dalla consegna della merce.
3. Dopo il taglio o l'avvio di altri trattamenti della merce fornita è esclusa qualsiasi contestazione relativa a difetti evidenti.
4. Differenze minime, tecnicamente inevitabili, relative a qualità, colore, larghezza, peso, attrezzature o disegno non rappresentano vizi della cosa. Ciò si applica anche in relazione a differenze normali nell'ambito commerciale, a meno che il venditore aveva dichiarato per iscritto di effettuare una consegna fedele al modello.
5. Nel caso in cui sia giustificata la notifica dei difetti il compratore avrà il diritto, a scelta del venditore, al miglioramento o alla consegna di merci sostitutive prive di difetti entro 12 giorni di calendario dalla restituzione della merce. I costi del vettore, in questo caso, sono a carico del venditore. In caso di mancato adempimento successivo il compratore avrà solo diritto a una riduzione del prezzo o al recesso dal contratto nella misura in cui il § 8 punti 2 e 3 non trovano applicazione.
6. Se la notifica dei difetti non viene effettuata nei tempi previsti, la merce si intende approvata.
7. È esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore per normale usura.
8. Diritti nei confronti del venditore per difetti spettano solo al compratore diretto e non sono cedibili.

§ 8 Risarcimento danni

1. Sono esclusi diritti al risarcimento del danno in capo al compratore a meno che nelle presenti condizioni siano stabilite disposizioni differenti.
2. L'esclusione di cui al punto 1 non si applica nella misura in cui sussiste una responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti, in caso di dolo, colpa grave di proprietario, rappresentanti legali, dirigenti, in caso mancato rispetto di una garanzia assunta, in caso di danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute per fatti colposi: obblighi contrattuali essenziali sono quelli il cui adempimento plasma il contratto e relativamente ai quali il compratore può fare affidamento. Il diritto al risarcimento del danno in caso di violazione degli obblighi contrattuali è tuttavia limitato ai danni prevedibili e tipici contrattuali nella misura in cui non si presentino casi indicati nella frase 1.
3. Una variazione dell'onere della prova a svantaggio del compratore non è collegata alle presenti regole.
4. Se è esclusa o limitata la responsabilità del venditore, tale esclusione o limitazione si applica anche alla responsabilità personale di dipendenti, rappresentanti e personale ausiliario del venditore.
5. Per i danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute e in caso di pretese ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti si applicano le disposizioni di legge.

§ 9 Prezzi

1. Le indicazioni di prezzo del venditore non sono vincolanti. Fanno testo i prezzi indicati nella conferma d'ordine del venditore ai quali va aggiunta l'IVA prevista dalla legge. Consegne e prestazioni aggiuntive sono calcolate a parte.

2. Si intende che i prezzi, se non concordato diversamente, sono indicati al netto dal magazzino di rifornimento. I costi di imballaggio, nolo, le spese postali e di contrassegno sono a carico, a parte, del compratore.

§ 10 Pagamento

1. Se non concordato diversamente, il pagamento deve essere effettuato in anticipo.
2. Se viene concordato un pagamento a termine e il venditore viene a conoscenza di circostanze che mettono in dubbio la solvibilità del compratore, in particolare viene negata per motivi fondati una copertura del rischio di inadempienza dall'assicurazione crediti ovvero il compratore medesimo interrompe i propri pagamenti, il venditore è autorizzato a esigere il pagamento del credito residuo anche se ha accettato degli assegni. Il venditore, in questo caso, è inoltre autorizzato a pretendere pagamenti anticipati o prestazioni di garanzie e a far dipendere l'esecuzione della consegna o del servizio dal puntuale accredito del pagamento anticipato o dalla puntuale effettuazione della prestazione di garanzia.
3. Il venditore è autorizzato, malgrado la presenza di differenti disposizioni del compratore, a mettere i pagamenti effettuati in primo luogo a compensazione dei debiti più datati. Informerà il compratore sul tipo di imputazioni effettuate. Il venditore, qualora siano già insorti costi e interessi, è autorizzato a mettere i pagamenti a compensazione dei costi, quindi degli interessi e infine della prestazione principale.
4. Relativamente alla puntualità del pagamento è determinante l'ultimo accredito sul conto corrente del venditore.

§ 11 Pagamento dopo la scadenza

1. In caso di pagamenti dopo la scadenza saranno calcolati interessi del 9% sul tasso di interesse di base vigente ai sensi del § 247 BGB. Si applica, per il resto, il § 288 BGB.
2. Il venditore non è obbligato a effettuare alcuna altra consegna derivante da contratti in corso prima del pagamento completo degli importi fatturati scaduti, inclusi gli interessi. È fatta salva la possibilità di richiedere i danni dovuti al ritardo.
3. In caso di peggioramento sensibile della situazione patrimoniale, come ad es. in caso di possibile insolvenza o di ritardi nei pagamenti, il venditore potrà negare la prestazione a cui è obbligato dai contratti di fornitura che poggiano sullo stesso rapporto giuridico ovvero recedere dagli stessi dopo una proroga di 12 giorni di calendario. Si applica, per il resto, il § 321 BGB. Viene fatto salvo quanto previsto nel § 119 InsO.

§ 12 Compensazione e trattenimento

La compensazione e il trattenimento di importi fatturati scaduti sono consentiti solamente in relazione a crediti non contestati o passati in giudicato se non si tratta di richieste di risarcimento danni che sono in stretta relazione con la rivendicazione del compratore ad un adempimento del contratto privo di vizi.

§ 13 Fatturazione

La fatturazione del venditore avviene in conformità alle direttive di legge esistenti. Le parti concordano che, a



scelta del venditore, le fatture e i solleciti potranno essere notificati su carta all'indirizzo del compratore ovvero in via elettronica all'indirizzo e-mail dello stesso: questi sono stati precedentemente forniti dal compratore al venditore. Il compratore può in ogni momento opporsi alla notifica di fatture o solleciti in forma elettronica.

§ 14 Riserva di proprietà

1. La merce, fino al pagamento completo di tutti i crediti derivanti dalla consegna delle merci relative all'intera relazione d'affari, inclusi crediti accessori, risarcimenti di danni e riscossione di assegni e cambiali, rimane di proprietà del venditore. La riserva di proprietà rimane in essere anche se singoli crediti del venditore sono registrati in una fattura in corso e effettuata un'unica somma che viene riconosciuta.

2. Se la merce posta sotto riserva viene collegata dal compratore a una cosa mobile, miscelata o elaborata, ciò avviene per il venditore, senza che da ciò emergano obblighi nei suoi confronti. Il compratore, a seguito di collegamento, miscela o elaborazione, non acquisisce la proprietà sulla nuova cosa ai sensi dei §§ 947 e segg. BGB. Il venditore acquisisce, relativamente alle cose che non gli appartengono in caso di collegamento, miscela o elaborazione, la comproprietà della nuova cosa secondo il rapporto dei valori in fattura delle cose poste sotto riserva.

3. Se relativamente all'espletamento della relazione d'affari tra venditore e compratore è stato attivato un ufficio di regolamentazione centrale che si assume l'obbligazione dello star del credere, il venditore trasferisce la proprietà al momento della spedizione della merce all'ufficio di regolamentazione centrale con la condizione sospensiva del pagamento del prezzo d'acquisto da parte del regolatore centrale. Il compratore sarà liberato dai suoi obblighi solo a seguito del pagamento del regolatore centrale.

4. Il compratore è autorizzato alla rivendita o all'ulteriore elaborazione solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. Il compratore potrà vendere o elaborare le merci sotto riserva solo nell'ambito dell'ordinaria attività economica se successivamente la sua situazione patrimoniale non peggiorerà in modo significativo.
- b. Il compratore cede in questo modo il credito e tutti i diritti accessori derivanti dalla rivendita della merce posta sotto riserva - inclusi eventuali crediti a saldo - al venditore. Il venditore accetta questa cessione.
- c. Se la merce è stata collegata, miscelata o elaborata e se il venditore ha ottenuto la comproprietà per il valore della fattura, spetta a lui il credito derivante dal prezzo di vendita in misura proporzionale al valore del suo diritto sulla merce.
- d. Se il compratore ha ceduto il credito nel contesto di un'operazione di puro factoring, lo stesso vende il credito che subentra nei confronti del factor al venditore e trasferisce il ricavato della vendita al venditore in

proporzione al valore dei diritti vantati da quest'ultimo nei confronti della merce. Il compratore è obbligato a comunicare al factor la cessione se il pagamento di una fattura è scaduto da più di 10 giorni o se la sua situazione patrimoniale peggiora in modo sensibile. Il venditore accetta questa cessione.

- e. Il compratore ha il diritto, nella misura in cui soddisfa i propri obblighi di pagamento, a recuperare il credito. Il diritto al recupero si estingue in caso di ritardo nel pagamento del compratore o di peggioramento sensibile della sua situazione patrimoniale. Il venditore, in questo caso, viene delegato dal compratore a informare l'acquirente della cessione a recuperare egli stesso i crediti. Il compratore, per far valere il credito ceduto, deve fornire le informazioni necessarie e consentire la verifica di tali informazioni. Il venditore, in particolare, dovrà fornire su richiesta un elenco preciso dei crediti ad egli spettanti con nome e indirizzo dell'acquirente, importo dei crediti, data della fattura ecc.
5. Se il valore delle garanzie esistenti per il venditore supera i suoi crediti complessivi per più del 10%, lo stesso venditore sarà obbligato, su richiesta del compratore, a svincolare le garanzie a propria scelta fino a quella percentuale.
6. Non è consentita la costituzione in pegno o la cessione in garanzia delle merci sottoposte a riserva ovvero dei crediti ceduti. Il venditore dovrà essere immediatamente informato di eventuali costituzioni di pegno con indicazione del creditore.
7. Il ritiro da parte del venditore, nell'esercizio del suo diritto di riserva di proprietà, dell'oggetto della consegna non determina automaticamente il recesso dal contratto. Il venditore può soddisfarsi delle merci ritirate su cui ha esercitato riserva di proprietà vendendole privatamente.
8. Il compratore custodisce per il venditore la merce sotto riserva gratuitamente. Deve assicurarla, con comuni massimali, dai normali pericoli quali incendio, furto e causati dall'acqua. Il compratore cede in questo modo al venditore per il valore della fattura i suoi diritti al risarcimento che gli spettano per i danni del tipo sopra indicato dalle compagnie di assicurazioni o altri obbligati al risarcimento. Il venditore accetta la cessione.
9. Tutti i crediti così come i diritti derivanti dalla riserva di proprietà su tutte le forme particolari fissate in queste condizioni sussisteranno fino alla completa liberazione da obbligazioni eventuali (assegno/cambiale) che il venditore ha accettato nell'interesse del compratore. Al compratore, nel caso di cui alla frase 1, è consentito di effettuare operazioni di factoring per i crediti in essere. Dovrà tuttavia informare il venditore prima del ricevimento di obbligazioni eventuali.

§ 15 Diritto applicabile/foro competente

1. Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania. Viene esclusa l'applicazione della



Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci del 11.04.1980.

2. L'inefficacia di singole disposizioni delle presenti condizioni contrattuali non pregiudica la validità delle restanti.

3. Rosenheim è il foro competente esclusivo in relazione a tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale.

TIMEZONE GmbH
Am Baumgarten 8
D-83064 Raubling
Telefono 08034-7055-100
Fax 08034-7055-101
E-mail info@timezone.de
Versione del 12.21